

STATUTO

**LA MERIDIANA CASCINA SAN
MARTINO - SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
SOCIALE - IMPRESA SOCIALE
ETS
SIGLABILE: LA MERIDIANA
S.C.A.S. IMPRESA SOCIALE
ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FRASSINETO PO AL VIA
COLOMBERO 39

Numero REA: AL - 263622

Codice fiscale: 02530330063

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-01-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n.36233 di raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE

1.1 È costituita la società Cooperativa Agricola Sociale avente scopo mutualistico e non di lucro, denominata **"LA MERIDIANA CASCINA SAN MARTINO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE ETS"**, validamente identificabile anche come **"LA MERIDIANA S.C.A.S. IMPRESA SOCIALE ETS"**.

1.2 La Cooperativa si configura a mutualità prevalente, ed in quanto tale, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente. L'organo amministrativo ha il compito di verificare il mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente e di curare gli adempimenti connessi alla natura di cooperativa a mutualità prevalente ed opera nel rispetto della Legge 8.11.1991 n. 381 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

1.3 La Cooperativa è disciplinata dalle norme contenute in questo statuto, dai patti espressi negli eventuali regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del titolo VI del libro quinto del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme per le società a responsabilità limitata.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

SEDE

2.1 La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Frassineto Po (AL), all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter del R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso comune, con decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese. Il trasferimento della sede in altro comune è di competenza dell'Assemblea dei soci.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo amministrativo.

DURATA

3.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea. In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

SCOPO - OGGETTO

4.1 La Cooperativa attraverso la gestione dell'impresa intende perseguire per i propri soci differenti scopi sociali in relazione all'attività svolta ed alla tipologia degli stessi. Uno degli scopi della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare ri-

guardo all'area del disagio sociale a vario titolo, attraver-

so lo svolgimento di attività diverse (nel settore agricolo o di servizi in prevalenza rivolti al settore agricolo) finalizzate all'inserimento lavorativo, alla formazione professionale, educazione ed integrazione sociale e culturale di persone svantaggiate, ai sensi del primo comma lettera b) dell'art. 1 della Legge 8.11.1991 n. 381 in misura non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati in attività produttive ed ai sensi del quarto comma lett. a) e b) dell'art. 2 del Decreto Legislativo 03.11.2017 n. 112.

I Soci intendono ottenere mediante l'autogestione dell'impresa che ne è oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, offrire lavoro ai propri associati, ridurre la disoccupazione. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti in forma subordinata o parasubordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

4.2 La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche di altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 5. Per il raggiungimento di tale scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla L.381/1991 e dal D.Lgs 112/2017 la Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in formula subordinata o in forma autonoma od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi in misura non prevalente.

4.3 La Cooperativa, inoltre persegue lo scopo mutualistico volto a far conseguire ai soci, coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo prevalente e non, anche organizzati in forma societaria, persone fisiche proprietarie e/o affittuarie di terreni, scambi mutualistici attinenti all'oggetto sociale, il vantaggio economico consistente:

- relativamente al conferimento di prodotti agricoli:
nell'ottenimento della miglior remunerazione possibile dei prodotti agricoli conferiti e trasformati e commercializzati dalla Società, possibilmente a livelli e con condizioni di

pagamento migliorative rispetto a quelle ottenibili dalla

cessione dei prodotti sul mercato;

- relativamente alla fornitura di mezzi tecnici agricoli:

nell'ottenimento di mezzi tecnici agricoli dalla Cooperativa a condizioni e standard qualitativi migliori e a prezzi inferiori rispetto a quelli conseguibili sul mercato;

- relativamente alla prestazione di servizi agricoli:

nell'ottenimento di servizi dalla Cooperativa a condizioni e standard qualitativi migliori e a prezzi inferiori rispetto a quelli conseguibili sul mercato nonché, in generale, nell'ottenimento a standard qualitativi e condizioni economiche migliori rispetto a quelli conseguibili sul mercato - di tutti quei servizi attinenti alla gestione, conduzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti che a qualunque titolo siano collegati alle proprie attività agricole ed alle proprie aziende.

4.4 Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetta il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non possono essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, ivi comprese le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

c) le riserve non possono essere distribuite fra i soci;

d) l'obbligo di devoluzione di una quota degli utili annuali, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

e) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

4.5 I soci lavoratori, i soci conferitori ed i soci usufruttori dei servizi, con l'adesione, stabiliscono con la cooperativa un rapporto in forza del quale dispongono collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, partecipano alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e dei programmi di sviluppo dell'azienda, partecipano responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla loro distribuzione. I soci lavoratori contribuiscono economicamente alla formazione del capitale sociale, conferiscono il proprio lavoro mettendo a disposizione della Cooperativa le proprie capacità professionali, compatibilmente con

lo stato di attività e di volume della stessa e con le modalità stabilite dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento Interno.

I soci conferitori contribuiscono economicamente alla formazione del Capitale Sociale, conferiscono il proprio prodotto. I soci usufruttori dei servizi della cooperativa contribuiscono economicamente alla formazione del Capitale Sociale, mettono a disposizione della cooperativa i propri terreni e/o usufruiscono dell'attività di esercizio di macchine agricole e/o di acquisto dei mezzi tecnici.

Le regole di svolgimento del rapporto mutualistico ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, potranno essere integrati in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea con la maggioranza prevista per le assemblee ordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2521 u.c. del codice civile.

Fin d'ora si precisa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento a parità, qualitative e quantitative, di scambio mutualistico.

5.1 La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano eventualmente aderendo a Consorzi e Enti di rappresentanza.

L'adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dall'organo amministrativo.

6.1 Oggetto della Cooperativa sono le attività di seguito indicate da svolgersi valendosi principalmente dell'attività dei soci operatori e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e a norma dell'art. 2 del D.Lgs 112/2017.

Considerati gli scopi mutualistici della Società, così come definito dall'articolo 4, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto prevalente l'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile, ossia la coltivazione di fondi, terreni, la selvicoltura, la forestazione, l'allevamento, la custodia e l'addestramento di animali e attività connesse esercitate in forma diretta o in conto terzi, in appalto o in convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, in gestione stabile o temporanea.

Si intendono comunque connesse le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e del bosco o dall'allevamento animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio, del patrimonio ru-

rale, forestale e paesaggistico.

La Cooperativa, nel perseguimento degli scopi mutualistici, ha per oggetto anche:

- la raccolta, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e di altri prodotti agricoli conferiti dai soci;
- la fornitura ai soci di tutti i beni strumentali per la razionale coltivazione dei terreni;
- l'effettuazione di acquisti collettivi nell'interesse delle aziende agricole dei Soci produttori;
- la lavorazione con mezzi cooperativi dei terreni dei soci e più in generale la prestazione di servizi agricoli ai soci;
- qualsiasi altra attività affine, connessa o accessoria a quelle di cui ai punti precedenti e del presente articolo, ivi compresa la partecipazione a cooperative, consorzi ed enti associativi aventi scopi integrativi e complementari all'attività della cooperativa;
- l'assistenza tecnica ai Soci produttori;
- la locazione, l'acquisto e la gestione di macchine agricole inerenti alla meccanizzazione integrale delle colture nonché della difesa fitosanitaria e dalle micotossine;
- la costruzione, acquisto locazione degli immobili da adibire a sede sociale e degli immobili ed impianti per la raccolta, conservazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e degli altri prodotti agricoli;
- l'esercizio di tutte le attività atte a diffondere ed intensificare le coltivazioni agricole in genere, promuovendo e coordinando studi e ricerche concernenti il miglioramento delle tecniche produttive e dell'organizzazione di mercato;
- l'esercizio dei compiti di intervento sul mercato derivanti dall'entrata in vigore di regolamenti comunitari e da politiche agricole nazionali e comunitarie.

La Cooperativa può esercitare l'attività di agriturismo di cui la legge 5 dicembre 1985, n. 730 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e turistiche finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti agricoli propri o di terzi ivi inclusa la mescolta del vino ai sensi della legge 27 luglio 1999, n.268.

Potrà altresì vendere direttamente al dettaglio o all'ingrosso i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria produzione, dalla produzione dei terreni dei soci e dagli stessi conferiti alla Cooperativa e trasformazione o acquisti da aziende terze.

La vendita diretta può essere effettuata anche nei mercati, in forma itinerante, tramite piattaforme on-line eventualmente autogestite, vendita e consegna a domicilio. La vendita può riguardare anche i prodotti derivati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti a-

gricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento

del ciclo produttivo dell'impresa e può essere organizzata anche all'interno di aziende terze per promuovere iniziative di welfare aziendale, tramite internet, a sostegno di gruppi d'acquisto o nella forma di botteghe solidali.

Ai fini di un miglior raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa potrà inoltre svolgere attività di studio e sviluppo di attività connesse all'impianto e all'utilizzo di energie alternative anche in relazione al fabbisogno delle esigenze aziendali; promuovere ed eventualmente gestire attività inerenti al recupero del territorio e alla tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio e all'ottimizzazione delle produzioni agroalimentari gestire in proprio o da terzi. A titolo puramente esemplificativo e non limitativo la Cooperativa potrà svolgere, altresì, le seguenti attività:

- ° intraprendere lavorazioni agricole in proprio o a favore di terzi con propri mezzi;
- ° gestire la vendita al dettaglio o all'ingrosso di prodotti agroalimentari in genere prodotti in proprio, da soci o acquisiti da terzi in misura non prevalente;
- ° eseguire progettazioni, messa in opera di piante e di arredo a verde, nonché offrire servizi riguardanti la gestione e manutenzione di opere a verde pubblico e privato;
- ° la conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura" e la lavorazione di derivati;
- ° gestire iniziative agrituristiche, di agriturismo e bed and breakfast;
- ° creare o gestire eventuali vivai o serre, con piante, fiori, erbe officinali ed ortaggi;
- ° gestire o ospitare attività di formazione ivi inclusa attività di formazione generica, formazione professionale, formazione all'autonomia di persone fragili e non in materia di agricoltura, manutenzione del verde, ambiente e turismo sostenibile, rivolte ai soci e a terzi;
- ° fornire assistenza tecnica, operativa e promozionale in agricoltura, ambiente e turismo sostenibile, rivolte ai soci e a terzi;
- ° fornire servizi a terzi per la raccolta di prodotti agricoli, coltivazione dei fondi, taglio di boschi, rimboschimento e forestazione, giardinaggio, allevamento e manutenzione dei sentieri e dei pascoli;
- ° promuovere e gestire servizi residenziali che coinvolgano persone e famiglie prive di idonea sistemazione abitativa o che vogliano contribuire alla creazione di comunità residenti;
- ° promuovere il recupero di antichi mestieri nell'abitato rurale e relative tecniche;
- ° promuovere i prodotti agroalimentari naturali in Italia e all'estero;
- ° promuovere e gestire attività inerenti al recupero del territorio, alla salvaguardia dell'ambiente e alla diffusione di

energie alternative;

- ° sviluppare e promuovere innovazioni tecnologiche ed energetiche applicate nel campo dell'agricoltura;
- ° gestire strutture per la vendita di prodotti necessari all'agricoltura, macchinari ed attrezzature agricole oltre che generi alimentari, articoli di abbigliamento e di uso domestico, arredi ed attrezzi;
- ° gestire esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi tipo e genere, laboratori di produzione e trasformazione alimentari e punti di degustazione dei prodotti agroalimentari e di dimostrazione delle tecniche di trasformazione e elaborazione dei medesimi;
- ° realizzare serre, impianti di irrigazione e impianti in genere, gestire officine di riparazione di macchine e attrezzature agricole;
- ° contribuire allo sviluppo di iniziative utili alla salvaguardia dell'ambiente, della salute degli operatori agricoli e dei consumatori ed in particolare operare per lo sviluppo ecologico sostenibile dell'agricoltura;
- ° stimolare lo spirito di solidarietà, in collaborazione tra i soci e di divulgazione del movimento cooperativo e mutualistico;
- ° aprire al pubblico e gestire anche in concorso con Associazioni, Enti o Privati, spacci, servizi di cucina, servizi di catering, banqueting e quant'altro risulti utile alla promozione e collocazione dei prodotti propri, dei soci o acquisiti da terzi;
- ° gestire servizi di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agrinido e agri-asilo);
- ° gestire servizi di accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;
- ° offrire prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati, della coltivazione e in genere delle attività agricole e connesse;
- ° attivare progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche;
- ° gestire orti sociali finalizzati a promuovere percorsi di sensibilizzazione e partecipazione della Comunità territoriale alla pratica agricola;
- ° partecipare a gare di appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente indirettamente anche in A.T.I.; per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla C.E.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali od organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della

cooperazione;

° manipolazione, trasformazione, confezionamento, conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci anche mediante l'apposizione di un marchio;

° gestione in forma associata di strutture per la lavorazione, manipolazione, condizionamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci;

° acquisto, la costruzione e la gestione di impianti per la lavorazione, manipolazione, condizionamento e conservazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci;

° coltivazione in comune di terreni conferiti dai soci, affittati collettivamente, acquistati o acquisiti ad altro titolo per la coltivazione di produzioni vocate per le zone in cui opera;

° consulenza aziendale e l'assistenza tecnica, economica e commerciale a favore dei soci anche ai fini delle omogeneità delle colture, provvedendo anche a fornire servizi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quello di noleggio o concessione in uso di attrezzature di proprietà della Cooperativa;

° assistenza onde agevolare i soci nell'acquisto di macchinari, attrezzi, antiparassitari, fertilizzanti e nelle provviste in genere di tutto ciò che concerne la gestione delle aziende agricole effettuando, ove sia ritenuto utile, anche acquisti collettivi per conto dei soci stessi;

° valorizzazione dei prodotti e sottoprodotti della trasformazione e di tutto quanto in genere prodotto dai soci, anche attraverso la costituzione, l'acquisizione, l'assunzione in locazione ed in uso, la gestione in proprio o in partecipazione con altre Cooperative, Consorzi, Società, Enti pubblici o privati, di aziende, di impianti, di immobili, macchine, attrezzature per la lavorazione, trasformazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti dei soci e di mezzi di trasporto:

° la lavorazione, la conduzione e l'uso comune, con mezzi cooperativi, dei terreni dei soci e di terreni eventualmente acquisiti e/o posseduti a qualsiasi titolo dalla cooperativa;

° la conduzione di aziende nel settore agricolo, cerealicolo, vitivinicolo e ortofrutticolo;

° l'esercizio della silvicoltura, delle attività dirette alla cura ed allo sviluppo di cicli biologici vegetali che utilizzano il fondo, il bosco o le acque;

° le attività agricole inerenti gli interventi di ripristino e recupero ambientale nonché della biodiversità, alla luce delle norme di politica agricola comunitaria e per il perseguimento di finalità di interesse pubblico;

° l'allevamento in comune del bestiame (bovino, ovino, equino, caprino), incluse eventuali attività connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione di stalle per ingrasso bestiame, centri di svezzamento, aziende agricole in genere, realizzati in proprio o a qualunque titolo acquisi-

ti), e l'utilizzazione dei prodotti e sotto prodotti degli allevamenti finalizzata alla produzione ed alla commercializzazione, previa eventuale trasformazione, di carne, latte ed altri prodotti agricoli;

- ° la raccolta, conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco anche a mezzo di spacci o posteggi mercatali acquisiti e/o gestiti dalla stessa Cooperativa munendosi, ove prescritto, delle necessarie autorizzazioni di legge;
- ° l'acquisto, in via complementare e nei limiti previsti dalle vigenti leggi, di prodotti da inserire nel processo produttivo al fine di consentire una migliore e più razionale utilizzazione degli impianti, nonché una adeguata collocazione dell'azienda nel mercato di riferimento;
- ° la gestione di attività agrituristiche, di strutture di ricezione, refezione ed ospitalità con annesso attività ricreativo sportive (a titolo esemplificativo maneggio);
- ° la gestione di attività ricettive e la gestione alberghiera diffusa mediante la strutturazione di un modello di welfare agricolo di natura semi assistenziale e assistenziale attraverso interventi di carattere domiciliare, a titolo esemplificativo e non limitativo la consegna di pasti e/o generi alimentari a domicilio degli utenti, mediante l'attuazione della politica di integrazione del reddito delle aziende agricole;
- ° l'esecuzione di opere di lavorazione e manutenzione per parchi, giardini, strade, sponde fluviali, boschi e foreste per conto proprio, di privati, società o enti pubblici;
- ° la prestazione di servizi di pulizia, facchinaggio, trasporti, magazzinaggio, carico e scarico e traslochi, nonché delle relative operazioni sussidiarie e complementari;
- ° la gestione di servizi a tecnologia avanzata rivolta in prevalenza agli imprenditori agricoli soci e non;
- ° la gestione di servizi di assistenza tecnica ai terreni ed ai prodotti dei soci e non;
- ° l'accesso a finanziamenti, contributi, sussidi e sovvenzioni nazionali ed internazionali;
- ° la gestione di borse lavoro, borse di studio e di ricerca per facilitare l'accesso alla qualifica ed al lavoro delle persone svantaggiate;
- ° la partecipazione a consorzi o reti di imprese con l'obiettivo di produrre attività lavorative per le persone svantaggiate;
- ° l'offerta di stage lavorativi e di occasioni di tirocinio per persone interessate al raggiungimento degli scopi sociali; la stipula di convenzioni per il servizio civile volontario.

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e

concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobi-

liare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali;
- b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- c) dare adesione e partecipazione ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- d) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale;

6.2 Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi, purché iscritti nel Libro Soci, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall'Organo Amministrativo; il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

SOCI

7.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge; in presenza di soggetti persone giuridiche i soci devono essere almeno nove.

7.2 Sono soci lavoratori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, a i risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,

alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la

Cooperativa stessa.

7.3 Possono diventare soci cooperatori i lavoratori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge.

Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione poter partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

7.4 È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

7.5 I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n. 381/1991, qualora richiesto da particolari disposizioni, devono ricoprire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati in cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.

7.6 I soggetti svantaggiati di cui all'art. 2 del D.Lgs 112/2017.

7.7 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci cooperatori. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

7.8 Possono assumere la qualifica di soci:

a) i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli ed i produttori che dispongono dei prodotti agricoli che formano oggetto dell'attività della cooperativa oppure che siano interessati ad acquistare i mezzi tecnici agricoli ceduti dalla cooperativa oppure i produttori e/o affittuari di terreni agricoli che siano interessati ai servizi prestati dalla Cooperativa;

b) le persone giuridiche e gli enti, pubblici o privati, nell'interesse della cooperativa in applicazione degli scopi mutualistici e nell'esercizio delle attività svolte dalla stessa cooperativa.

7.9 L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di soci cooperatori in una categoria speciale ai sensi dell'art. 2527 c.c. in ragione dell'interesse della Cooperativa:

a) alla loro formazione professionale: trattasi di coloro che

debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione

professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;

b) al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero sociale dei soci cooperatori. L'organo amministrativo all'atto dell'ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale.

A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a godere tutti i diritti, che spettano agli altri soci cooperatori; l'organo amministrativo potrà ammettere il socio iscritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra. L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto nella categoria speciale, qualora egli non dimostri di essere in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo o non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa.

Il socio di cui alla categoria speciale può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Anche per il socio di cui alla categoria speciale il recesso e la esclusione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.

Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere riconosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la sua formazione; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Egli potrà assistere alle assemblee che hanno per oggetto la approvazione del bilancio.

Al socio iscritto alla categoria speciale non competono altri diritti, in particolare non ha diritto di voto, non potrà essere eletto nell'organo amministrativo, non potrà essere delegato da altro socio per deliberare nelle assemblee, non potrà esercitare i diritti di cui all'art. 2422 e 2476 c.c.

7.10 Possono essere soci anche:

a) i soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/1992;

b) soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59/1992, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa.

7.11 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano attività in concorrenza con quella della Cooperativa se non

espressamente autorizzati da delibera del Consiglio di Amministrazione.

7.12 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo. Il sovrapprezzo non è restituibile.

L'organo amministrativo entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, colui che l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

7.13 Chi intende essere ammesso con la qualifica di socio deve presentare domanda scritta, dalla quale risultano:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino non comunitario alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;

b) la indicazione se il socio intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio cooperatore conferitore, socio cooperatore usufruttore dei servizi, socio volontario, socio sovventore, sottoscrittore di azioni di partecipazione cooperativa, socio appartenente alla categoria speciale di cui sopra; per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esamina, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione.

Per i soci cooperatori conferitori:

- l'ubicazione e l'estensione dei terreni condotti a qualsiasi titolo la cui produzione agricola si intenda impegnare, con l'indicazione del quantitativo prodotto nel triennio precedente la domanda, nonché degli elementi che realizzano la partecipazione alla società o lo scambio mutualistico;
- l'impegno al conferimento della produzione agricola impe-

gnata, conformemente a quanto disposto dai regolamenti interni;

- l'impegno a comunicare tempestivamente per iscritto ogni fatto che determini variazioni superiori al 20% degli elementi che realizzano lo scambio mutualistico;

c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e di statuto;

d) l'impegno a sottoscrivere eventuali programmi di ricapitalizzazione della cooperativa proposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio deve:

- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative relative all'ammissione;

- impegnarsi a pagare l'eventuale sovrapprezzo non restituibile, qualora determinato dal Consiglio di Amministrazione;

- obbligarli all'applicazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.14 La domanda di ammissione da parte del socio non persona fisica deve precisare:

a) denominazione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale;

b) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e domicilio del Presidente o della persona a cui è stata delegata la rappresentanza in seno alla Cooperativa;

c) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammontare del capitale sociale che intende sottoscrivere.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno a versare il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo non restituibile, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci sottoscrivono la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal seguente art. 26, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo sono versati all'atto della costituzione del rapporto societario.

7.15 La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

Fermo restando gli obblighi nascenti dalla Legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-

liberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versa-

mento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) al conferimento dei prodotti impegnati, per i soci cooperatori conferitori;

c) alla realizzazione degli scambi mutualistici per i quali sia stato assunto il relativo impegno, per i soci cooperatori usufruttori dei servizi;

d) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze della Cooperativa stessa e secondo quanto previsto dal regolamento interno, per i soci lavoratori.

In caso di mancata realizzazione dello scambio mutualistico secondo gli impegni assunti, il socio sarà soggetto ad una penale determinata dall'Assemblea in sede di approvazione del Regolamento dei conferimenti.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

8.1 È fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo

o connesso a quello della Cooperativa, salvo espresso assenso dell'Organo Amministrativo, che delibera tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la deroga al suddetto divieto.

RECESSO - ESCLUSIONE

9.1 La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

10.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare alle attività volte al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che abbia deliberato la liquidazione volontaria trattandosi di Società o Ente;

d) il socio può recedere nel caso di diniego dell'autorizzazione da parte della Cooperativa di espletare la cessione della propria partecipazione a terzi, ancorchè familiari.

10.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento alla società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al so-

cio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Collegio Arbitrale, previo tentativo di conciliazione come disciplinato dal presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dai "Regolamenti interni" e salvo diverso accordo tra socio recedente e cooperativa in base a decisione dell'organo amministrativo.

11.1 I soci sovventori ed i portatori di azioni di partecipazione cooperativa possono recedere qualora le azioni siano detenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia motivo tale qualifica; possono inoltre recedere dopo il termine eventualmente stabilito e risultante dalle azioni da loro possedute; in mancanza di tale determinazione possono comunque recedere dopo cinque anni dalla ammissione alla società.

12.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- a) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
- b) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte dell'Organo Amministrativo;
- c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare quanto stabilito dall'art. 8 del presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- e) per la mancata partecipazione per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;
- f) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;
- g) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;
- h) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato. L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, previo tentativo di conciliazione, come disciplinato dal presente statuto, nel termine

di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

13.1 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta o mediante inoltro tramite posta elettronica certificata.

14.1 I Soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata.

14.2 La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

14.3 Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla data di approvazione del bilancio di esercizio in cui si è verificato il recesso.

15.1 In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, matura nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificato il decesso.

16.1 I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, devono richiedere il rimborso entro e non oltre 1 anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti art. 14) e 15).

16.2 Gli eredi del socio defunto devono presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e sono tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

16.3 Le quote per le quali non è richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, sono devolute al fondo di riserva legale.

16.4 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso

questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

17.1 In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza sono definiti da apposito regolamento approvato dalla assemblea.

SOCI SOVVENTORI

18.1 Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", ai sensi dell'art. 4 della Legge 31.01.1992 nr. 59.

18.2 Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che le persone giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote nominative trasferibili, formano il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

18.3 I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 50,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di una quota.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

18.4 A ciascun socio sovventore non possono essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare i due quinti del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti a tutti i soci. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

18.5 La Cooperativa, con delibera dell'Organo Amministrativo, può anticipare in ogni momento il rimborso delle quote dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa.

18.6 Il rimborso avviene dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le quote da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

18.7 I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

18.8 Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in

conformità alla normativa vigente in materia, da apposito re-

golamento. I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad esse applicabili.

ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

19.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo punto 22.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote.

DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

20.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

I soci sovventori possono avere fino a 5 voti in relazione al capitale sociale sottoscritto e versato e secondo le modalità da fissare in un apposito regolamento. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di

perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito

mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

21.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

22.1 La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in conformità alle disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti loro fissati dalla legge.

22.2 All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I possessori di "azioni di partecipazione cooperativa" sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

23.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno", predisposto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

23.2 Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.

23.3 Il "Regolamento Interno" definisce i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in assenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

23.4 Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

23.5 Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, predisposto dall'Organo Amministrativo, è approvato dalla assemblea dei soci con la maggioranza semplice.

Il "Regolamento Interno" definisce la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori secondo la scelta operata dai soci stessi; il "Regolamento Interno" contiene in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 ed è depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.

Le previsioni di questo articolo e del seguente non si applicano ai soci sovventori o volontari.

24.1 Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio lavoratore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato. Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci lavoratori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure di lavoratori subordinati in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa può chiedere l'intervento dei Provvedimenti di Ammortizzazione Sociale,

nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

24.2 È facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

PATRIMONIO SOCIALE

25.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a.1) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 50 (cinquanta) e comunque di importo non inferiore al minimo di legge; l'ammontare della quota di ciascun socio può essere costituita da importi multipli rispetto al valore unitario della quota, ma non può essere superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di quote dei soci sovventori o di azioni di partecipazione cooperativa;

a.2) da un numero illimitato di quote nominative trasferibili di valore nominale di euro 50 (cinquanta) ciascuna detenute dai soci sovventori;

a.3) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" di valore nominale di euro 50 (cinquanta); queste possono essere al portatore se interamente liberate;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo quote non restituibile;

e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

26.1 Il capitale sottoscritto può essere versato a rate e precisamente:

a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini stabilirsi dall'Organo Amministrativo e comunque entro 1 anno dalla sottoscrizione.

26.2 Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere

sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza la autorizzazione dell'Organo Amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

26.3 Le quote nominative detenute dai soci sovventori sono

liberamente trasferibili per successione ereditaria e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta ed al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote nominative ad un prezzo non superiore al valore nominale delle quote che il socio intende alienare. Il socio sovventore che intenda vendere le proprie quote deve comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare le proprie quote o parte di esse. Ognuno degli altri soci può, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Le quote del socio sovventore alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.

27.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, da erogare ai soci in proporzione alla qualità e quantità dello scambio mutualistico, sulla cui destinazione l'assemblea delibera, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei criteri indicati nel relativo regolamento entro la data di predisposizione del bilancio o in sede di approvazione del bilancio stesso.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

27.2 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale distribuzione dei residui annuali determinati secondo le disposizioni civilistiche e di legge.

27.3 L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione ai soci, in proporzione alla qualità e quantità dello scambio mutualistico, di somme a titolo di ristorno:

- mediante integrazione della retribuzione medesima;
- mediante remunerazione dei prodotti conferiti;
- mediante riduzione del costo dei prodotti acquistati e/o dei servizi prestati;

	- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto; - mediante distribuzione gratuita delle azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 della L. 31.01.1992 n. 59. 27.4 Il ristorno di cui sopra compete: 1. ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestato; 2. ai soci cooperatori conferitori in proporzione alla quantità e qualità dei prodotti conferiti; 3. ai soci cooperatori usufruttori dei servizi in base alla qualità e quantità dei prodotti acquistati e/o dei servizi loro prestati dalla cooperativa. I Ristorni sono determinati dall'Organo Amministrativo, nel rispetto della parità di trattamento di ciascun socio. Nella delibera di distribuzione dei ristorni l'Assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies. I ristorni di cui al presente articolo attuano il rapporto mutualistico quale indicato nel precedente art. 4. 27.5 Nel caso di risultato negativo l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite. 27.6 La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: a) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento nella misura non inferiore al 30%; b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. 27.7 L'assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alla lettera c), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a). 27.8 È vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6 della L. 3.4.2001 n.142. ORGANI SOCIALI 28.1 Sono organi della società: a) l'Assemblea dei soci;	

b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio Sindacale se obbligatorio per legge;

d) il Revisore, se nominato;

e) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

DECISIONI DEI SOCI

29.1 Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede o altrove in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'organo amministrativo curerà che l'avviso di convocazione sia inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di otto giorni con il mezzo che riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail), qualora tali indirizzi del socio risultino annotati al Libro Soci.

29.2 L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e sia presente l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale, se nominato, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

29.3 L'assemblea si potrà tenere in audio o video conferenza. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare il luogo della riunione, ove gli aventi diritto a partecipare od il loro delegato possono essere fisicamente presenti e dove si troveranno il presidente della assemblea ed il segretario, che redigerà il verbale. Si intenderà deserta l'assemblea qualora il presidente della assemblea ed il segretario non si trovino nel medesimo luogo. L'avviso di convocazione dovrà inoltre indicare le modalità di collegamento con la società ed eventualmente i luoghi con collegamento predisposto a cura della società stessa, ove gli aventi diritto possono affluire.

29.4 È comunque valida l'assemblea tenuta in teleconferenza o video conferenza, qualora non convocata, applicandosi quanto previsto dal presente articolo per la sua validità.

26.5 Il presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Tutti devono essere in condizione di intervenire, partecipando simultaneamente alla discussione ed alla votazione; il Presidente regola lo svolgimento della riunione, controlla e proclama i risultati della votazione.

29.6 Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci

aventi diritto di voto.

30.1 L'Assemblea:

- 1) delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci o per il revisore, se nominati;
- 4) delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci o del Revisore;
- 5) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni o scissioni;
- 6) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 7) delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;
- 8) approva gli statuti di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'Assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa;
- 9) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
- 10) delibera l'erogazione dei ristorni ai soci cooperatori conferitori e/o usufruttori dei servizi;
- 11) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;
- 12) autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;
- 13) approva i Regolamenti predisposti dall'organo amministrativo;
- 14) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

30.2 L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

30.3 L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta

per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori, o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.

31.1 In prima convocazione l'Assemblea, quale che sia l'ordine del giorno, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quale che sia il numero dei soci intervenuti; l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti che competono ai soci intervenuti.

32.1 Le votazioni devono essere palesi.

33.1 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori, sovventori e volontari che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni euro 5.000 (cinquemila) di capitale versato, sino ad un massimo di cinque voti. Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di due quinti dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale; si opera una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto può avere un valore frazionario anche inferiore alla unità.

33.2 Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di nove soci.

33.3 Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

33.4 Il rappresentante comune dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nominato dalla Assemblea speciale di cui all'ultima parte di questo articolo, ha diritto di assistere, senza diritto di voto, all'assemblea e di impugnare le deliberazioni.

33.5 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza a presiedere la Assemblea sarà un socio eletto dall'Assemblea stessa.

33.6 L'Assemblea nomina un segretario e, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina nr. 2 scrutatori.

33.7 Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

33.8 Il verbale delle assemblee chiamate a deliberare modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento della società, fusioni o scissioni ed in ogni altro caso stabilito dalla legge, deve essere redatto da notaio.

33.9 Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identifi-

cazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

33.10 Il funzionamento dell'Assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'Assemblea, per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata dal rappresentante comune, dall'organo amministrativo, dal collegio sindacale, se nominato, e quando ne faccia richiesta un decimo dei possessori di tali azioni. L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge, e cioè:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della Cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) per esprimere annualmente il parere sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- e) sugli oggetti di interesse comune.

33.11 Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. 59/1992.

ORGANO AMMINISTRATIVO

34.1 La società è amministrata alternativamente da un Amministratore Unico, che deve essere socio della cooperativa, o da un Consiglio di Amministrazione, costituito a nr. 2 a nr. 5 membri, il cui numero viene stabilito dalla assemblea; possono fare parte del Consiglio di Amministrazione anche soci sovventori o non soci, ma la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori.

34.2 Per organo amministrativo si intende l'Amministratore unico od il Consiglio di Amministrazione.

34.3 L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca, o per il periodo deliberato dalla Assemblea all'atto della nomina o successivamente.

34.4 L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assemblea potrà assegnare all'Organo Amministrativo il trattamento di fine mandato.

34.5 Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo e/o conferite specifiche deleghe.

34.6 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e eventualmente uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti

di legge, ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

34.7 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

34.8 La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

34.9 Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

34.10 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri in carica.

34.11 Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

34.12 Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri per la gestione della società.

34.13 Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:

- a) convocare l'Assemblea dei soci e l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predisporre i progetti di bilancio consuntivo e/o preventivo;
- d) predisporre i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni mobili anche iscritti in pubblici registri, immobili e diritti su mobili od immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, stipulare contratti di locazione finanziaria, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovven-

zioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;

f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti all'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;

i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa,

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;

n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;

q) acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.

Compete ai soci decidere il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale.

34.14 Qualora sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a fare ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

34.15 In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se

nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

34.16 Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

35.1 All'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai consiglieri delegati nei limiti della delega, compete la rappresentanza e la firma sociale.

35.2 Essi sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, ed hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

35.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o determinate categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

35.4 L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

IL COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

36.1 La società potrà nominare un organo di controllo o un revisore secondo le disposizioni di tempo in tempo vigenti in materia.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

36.2 L'organo di controllo o il revisore sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, dall'assemblea dei soci.

L'organo di controllo o il revisore restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nel caso di nomina dell'organo di controllo e ricorrendo tutte le condizioni stabilite dalla legge, l'organo di controllo ha i doveri ed i poteri previsti dalla legge ed in particolare i doveri ed i poteri di cui agli artt.2403 e 2403 bis del codice civile ed inoltre esercita la revisione legale dei conti.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di du-

rata dell'ufficio.

36.3 In luogo del Collegio Sindacale potrà essere nominato un unico sindaco, qualora consentito e come regolamentato dalle disposizioni di legge in vigore all'atto della nomina.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

37.1 Conciliazione - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico ovvero riguardante le materie di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 5/03 ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero sarà oggetto di un tentativo di conciliazione gestito da uno degli organismi iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Qualora l'associazione di categoria di riferimento abbia istituito un proprio organismo di conciliazione anche in regime di convenzione con organismi già operanti ovvero, in mancanza, sia istituito un organismo specializzato nelle controversie in materia di cooperativa il relativo tentativo di conciliazione andrà effettuato presso quest'ultimo ente. Il procedimento si svolgerà ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 5/03 e in conformità con il Regolamento di Conciliazione dell'organismo adito.

37.2 Arbitrato - Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, la controversia sarà risolta da un arbitro nominato da uno degli organismi iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 5/2003. Qualora l'associazione di categoria di riferimento abbia istituito un proprio organismo, anche in regime di convenzione con organismi già operanti, ovvero, in mancanza, sia istituito un organismo specializzato nelle controversie in materia di cooperativa la controversia sarà obbligatoriamente sottoposta per la sua risoluzione a quest'ultimo ente.

L'arbitro sarà nominato entro quindici giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente. Nel caso in cui l'organismo ritardi ovvero resti inerte per oltre quindici giorni, la nomina stessa sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro deciderà, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 5/2003, in via rituale e secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà il domicilio professionale dell'arbitro nominato.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

39.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

40.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 27;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59. 40.2 Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenuto dai soci operatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente. Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

DISPOSIZIONI GENERALI

41.1 L'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea dei soci approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

42.1 Le disposizioni dell'art. 3, in particolare per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

43.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: GIRINO GIUSEPPE

LUCIANO MARIANO notaio

35 di 35